REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Rep. num.	
-----------	--

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI.

INDICE:

Art. 1 – Norme regolatrici
Art. 2 – Oggetto del contratto
Art. 3 – Durata del contratto
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico
dell'affidatario
Art. 5 – Valore del contratto
Art. 6 – Organico dell'affidatario
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto 10
Art. 9 – Sospensione dei servizi
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni
Art. 11 – Subappalto
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 13 – Garanzia definitiva
Art. 14 – Recesso
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto
Art. 16 – Risoluzione
Art. 17 – Penali
Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare

esecuzione	
Art. 20 - Codice di comportamento	
Art. 21 – Controversie e Foro di competenza 20	
Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali	
Art. 23 – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi	
Art. 1 – Norme regolatrici	
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, ed in particolare:	
- Offerta tecnica dell'aggiudicatario;	
- Capitolato tecnico;	
- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.	
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto	
disposto nel medesimo e nei documenti richiamati da:	
a) D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e	
smi;	
b) D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;	
c) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;	
d) D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e smi;	
e) D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 152 e smi;	
e) Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;	
f) vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del	
patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;	
g) codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei	
precedenti punti;	
h) R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità	
dello Stato";	

- i) R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
- 1) Regolamento di Contabilità del Comune di San Giovanni Valdarno;
- m) Normativa "antimafia", compreso il D. L.vo 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
- n) Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- o) Normativa sulla "Privacy";
- p) Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;
- q) Normativa tecnica specifica.
- 3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'affidatario ed accettate dal Comune.

Art. 2 – Oggetto del contratto

- 1. Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati nel capitolato tecnico:
- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali;
- eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada,

relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e avrà durata pari ad anni 3 (tre).

2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita	
l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa affidataria del	
servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità	
della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo	
massimo di mesi sei. Il periodo di proroga è computato nel valore	
complessivo del contratto.	
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a	
carico dell'affidatario	
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le	
specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.	
2. L'affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun	
onere per il Comune, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi	
autorizzati.	
3. L'affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso	
nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere	
ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi,	
presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.	
4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).	
5. L'affidatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico	
che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.	
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende	
sollevata da qualsiasi responsabilità.	
7. L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del	
C.L	
Schema di contratto 6	
1	I.

presente contra	atto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme	
e le prescrizion	ni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero)
essere emanate	e nel corso di durata del presente contratto, nonché second	o le
condizioni, le	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel prescri	ente
contratto e neg	gli altri documenti richiamati.	
8. L'affidatario	o non potrà avanzare pretesa di compensi nei confr	onti
dell'Amministr	razione, come specificato all'art. 5.	
9. L'affidatari	io si impegna espressamente a manlevare e tenere indenn	e il
Comune da tur	tte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza d	elle
norme e presci	rizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	rio si obbliga a dare immediata comunicazione al Comun	e di
ogni circostanz	za che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	e si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi moment	
	oreavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione	
	ratto. L'affidatario si impegna, altresì, a prestare la pro-	pria
collaborazione	e per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
12. L'affidatar	rio è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione n	egli
assetti proprie	etari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnio	ei e
amministrativi	i. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro	10
giorni dall'inte	ervenuta modifica.	
13. Saranno	inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche	e/o
integrazioni in	mposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai qua	ıli è
demandato per	er legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mez	zi e
procedure di la	avorazione alle normative vigenti.	
	Schema di contratto	7

Art. 5 – Valore dell'affidamento	
1. Il valore triennale dell'affidamento IVA esclusa, è pari a €	
().	
2. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una	
stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da	
effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo	
 responsabile, sulle strade di competenza comunale.	
3. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del	
Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per l'affidatario sarà	
 costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del	
 trasferimento all'affidatario del rischio operativo.	
4. L'affidatario potrà agire nei confronti dalle Compagnie di assicurazione	
che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati,	
fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei	
soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai	
sensi del comma 1 che precede.	
5. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i	
responsabili, i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato,	
dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'affidatario.	
Art. 6 – Organico dell'affidatario	
L'affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto	
dell'appalto con proprio personale.	
2. L'organico del personale deve essere professionalmente e	
Schema di contratto 8	

numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi	
tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.	
3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da	
svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla	
competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della	
aggiudicazione.	
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in	
materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,	
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli	
oneri relativi.	
2. L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri	
dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative	
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro	
applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di	
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
modifiche ed integrazioni.	
3. L'affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di	
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati	
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai	
commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non	
aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
validità del contratto.	
Schema di contratto 9	

5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni	
relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di	
lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro	
a favore dei propri dipendenti.	
Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	
1. L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o	
necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con	
l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in	
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito	
cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze asssicurative di	
cui all'art. 10.	
Art. 9 – Sospensione dei servizi	
1. L'affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione	
unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il	
Comune.	
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale	
dell'affidatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la	
conseguente risoluzione del contratto per colpa.	
3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione defini-	
tiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti	
dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione	
contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti	
dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.	
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni	
Schema di contratto	
10	

1. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno	
causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del Comune e/o	
di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative	
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se	
eseguite da parte di terzi.	
2. L'affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale	
derivantele ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal	
presente contratto.	
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedente commi, all'affidatario è fatto	
obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a	
persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita	
polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi,	
con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non in-	
feriore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose,	
con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi	
sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente	
indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.	
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario	
potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o	
modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le	
prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti	
al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli	
importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente	
dalla data di stipula del contratto fino alla sua	
Schema di contratto 11	
I	İ

scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.	
5. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di	
Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami	
oggetto della copertura richiesta.	
6. Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la	
piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il	
contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione	
prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del	
maggior danno subito.	
7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni coperti	
o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di	
cui al precedente comma 3.	
Art. 11 – Subappalto	
L'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta	
affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo contrattuale,	
l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
XXXXXXXXXXXX	
Ovvero	
L'affidatario non ha dichiarato di voler subappaltare alcuna	
prestazione.	
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei	
contratti.	
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010	
n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto	
1. 130, 1 amuatano si impegna a rispettare puntuamiente quanto	
Schema di contratto 12	

previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità	
dei flussi finanziari.	
2. L'affidatario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo	
della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
3. L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
comunicazione al Comune e alla Prefettura.	
4. L'affidatario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i	
subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
finanziari.	
Art. 13 – Garanzia definitiva	
1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
contrattuali derivanti dal presente contratto, l'affidatario ha	
depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX del XXXXXXXXXX emessa da:	
XXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi	
dell'art. 103 del Codice dei contratti, in favore del Comune.	
Schema di contratto 13	

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà,	
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria	
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da	
parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione	
di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza	
dell'esecuzione del contratto.	
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni	
lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di	
esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a	
seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di	
inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di	
diritto il contratto.	
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a mi-	
sura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta	
percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le	
entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente,	
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte	
dell'affidatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante	
l'avvenuta esecuzione.	
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo	
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
Art. 14 – Recesso	
1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di	
motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con	
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Schema di contratto	

1'a CC datania ann lattana managanan data a m	
l'affidatario con lettera raccomandata a.r.	
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le	
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
alcuno al Comune.	
3. Qualora l'affidatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza	
naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si	
riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di	
addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del	
servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.	
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto	
1. E' fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende	
soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice	
dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione	
stessa.	
Art. 16 – Risoluzione	
 1. Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.	
1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario	
con raccomandata a.r., nei seguenti casi:	
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il ter-	
mine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da	
parte del Comune;	
b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente	
intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); sospensione	
 Schema di contratto 15	

dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto	
(art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto (art. 15).	
c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.	
mancato rispetto, da parte dei dipendenti dell'affidatario	
d), del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.	
e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del	
contratto, in capo all'affidatario	
dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;	
f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del	
contratto, in capo all'affidatario, dei requisiti di idoneità professionale	
previsti dall'art. 12 del Bando di gara ovvero:	
- iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;	
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie: categoria	
9 "bonifica siti contaminati" come previsto dall'art. 8 del D.M.	
dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28 aprile	
1998; categoria "Trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212	
comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;	
- iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto	
dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti	
(SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente.	
g) il mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti	
rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con	
l'affidatario, per un numero di casi superiore a otto (l'infrazione verificatasi	
nei primi quattro casi comporterà l'applicazione delle penali	
previste nel successivo articolo 17);	
Schema di contratto 16	

h)il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte dell'affidatario	
entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal	
successivo articolo 17).	
Nel caso in cui l'affidatario del servizio, entro un congruo termine	
assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere,	
non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o	
inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta	
esecuzione dell'affidamento del servizio.	
Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando	
l'Amministrazione dichiara all'affidatario del servizio, a mezzo di lettera	
raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a	
cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei	
maggiori danni.	
2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario del servizio	
questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento	
del danno.	
3. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi	
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a cau-	
sa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili),	
verificatisi dopo la stipula del contratto.	
4. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma	
9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico	
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni di pagamento.	
5. In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà	
Schema di contratto 17	
17	

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,	
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto	
per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.	
7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte	
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.	
8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti il	
Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi	
previste.	
Art. 17 – Penali	
1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune	
procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate,	
mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, assegnando	
all'affidatario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e	
conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.	
2. Nel caso in cui l'affidatario non controdeduca nel termine assegnato	
oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il	
Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità	
dell'inadempienza rilevata.	
3. L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:	
a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli	
previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico dell'affidatario.	
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:	
- alla prima infrazione, contestazione formale;	
- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;	
and a sound and a superior at any perior part and cover, ver,	
Schema di contratto 18	

- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;	
- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad €	
2.000,00.	
4. L'applicazione della penale non esonera l'affidatario dalla corretta e	
rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere	
portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.	
5. L'applicazione della penale non solleva l'affidatario dalle responsabilità	
civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.	
6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate	
rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.	
7. In tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale	
su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10	
(dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di	
regolare esecuzione	
1. Il Comune ha nominato XXXXXXXXXXXX Direttore	
dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei	
servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che	
regolano la materia.	
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto attenderà ai compiti allo stesso	
attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore,	
compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art.	
102 c. 2 del Codice dei contratti.	
102 c. 2 del Codice dei contratti.	
102 c. 2 del Codice dei contratti. Art. 19 – Responsabile del servizio 1. L'affidatario ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che	
102 c. 2 del Codice dei contratti. Art. 19 – Responsabile del servizio	

interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'affidatario	
medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.	
2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per	
conto dell'affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a	
quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale	
corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.	
Art. 20 - Codice di comportamento	
1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile	
2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti	
pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165"	
(in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013),	
Art. 21 – Controversie e Foro di competenza	
1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali	
controversie.	
2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della	
prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni	
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della	
prestazione stesso.	
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per	
iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si	
adirà la via giudiziale.	
Schema di contratto	
Schema at contratto 20	

4. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto	è
competente il Foro di Arezzo	
Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali	
1. Il presente contratto è stipulato mediante atto privato anche in modali	tà
elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.	
2. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presen atto.	e
atto.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO	
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXX della	
Società XXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.	
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di	
Schema di contratto	1

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In	
particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di	
 seguito elencate:	
Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5	
(Valore del contratto); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi	
finanziari); Art. 13 (Cauzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 16	
(Risoluzione); Articolo 17 (Penali).	
L'AFFIDATARIO	
XXXXXXXXXXXXX	
Schema di contratto 22	